

BGer 1P.477/2004 vom 28. Januar 2005

Bundesgericht, 2005-01-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.477_2004

FR: TF 1P.477/2004 du 28 janvier 2005

IT: TF 1P.477/2004 del 28 gennaio 2005

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1).

E. 1.1

Con il ricorso di diritto pubblico la ricorrente chiede in particolare di ridurre la superficie oggetto dell'anticipata immissione in possesso (circa 15'699 m² secondo quanto stabilito dal Tribunale di espropriazione) a circa 15'600 m². Fatte salve eccezioni qui non adempiute, il ricorso di diritto pubblico ha però natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii), per cui le conclusioni ricorsuali che eccedono l'annullamento della sentenza impugnata sono inammissibili.

E. 1.2

Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è rivolto contro una decisione cantonale di ultima istanza (art. 53 della legge ticinese di espropriazione, dell'8 marzo 1971, LEspr/TI) ed è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini: esso è quindi di massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 OG.

E. 1.3

La decisione impugnata, relativa all'anticipata immissione in possesso, non mette fine alla causa, il procedimento di stima essendo ancora pendente dinanzi al Tribunale di espropriazione. Essa concerne solo una fase della procedura espropriativa e costituisce quindi una decisione di natura incidentale (cfr. DTF 129 I 313 consid. 3.2, 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso, poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricasazione ai sensi dell' art. 87 cpv. 1 OG , il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata può causare un danno irreparabile di natura giuridica secondo l' art. 87 cpv. 2 OG . Se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG).

E. 1.4

Sia l'opposizione all'espropriazione sia la domanda di modifica dei piani sono in concreto già stati respinti con un giudizio definitivo (cfr. sentenza del 5 agosto 2002 nella causa 1P.132/2002), sicché ora rimane aperta unicamente la procedura di stima (cfr. art. 45 LEspr /TI). In tali circostanze, l'anticipata immissione in possesso non comporta di principio un pregiudizio irreparabile di natura giuridica per la ricorrente (cfr., per il caso contrario, qui non in discussione, DTF 110 Ib 52 consid. 1a pag. 54/55). L' art. 51 cpv. 1 LEspr /TI

prevede peraltro esplicitamente, per l'immissione in possesso anticipata, l'assenza di un danno irreparabile per il caso in cui sulle opposizioni all'espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata ancora presa una decisione definitiva (cfr. pure l'art. 76 cpv. 4 della legge federale sulla espropriazione, del 20 giugno 1930, LEspr). D'altra parte, la ricorrente non contesta l'anticipata immissione in possesso in quanto tale, ma si limita a criticare l'estensione della superficie oggetto del provvedimento. Né essa dimostra che l'anticipata immissione in possesso impedirebbe all'autorità chiamata a statuire di esaminare adeguatamente il quesito dell'indennità espropriativa. Premesso che una misurazione definitiva può anche essere eseguita in una fase successiva della procedura (cfr. art. 54 segg. LEspr/TI), l'ammontare dell'indennizzo dipende dalla superficie espropriata, sicché la critica sollevata dalla ricorrente relativa all'esatta estensione del comparto, potrebbe ancora essere fatta valere nell'ambito del procedimento di stima.

Infine, l'argomentazione della ricorrente secondo cui l'espropriante potrebbe ora costruire più vicino al suo altro fondo, confinante con quello espropriato, non concerne la procedura espropriativa, ma il rispetto di disposizioni edilizie sulle distanze e non fonda quindi l'esistenza di un danno irreparabile riguardo all'autorizzata anticipata immissione in possesso.

E. 2

Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 87 cpv. 2 OG . Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.